

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n. 142 del 23.12.2012

Oggetto: Lavori per il "Recupero delle acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua" - Autorizzazione al subappalto per l'impresa Idda Giovanni Battista.

IL DIRETTORE D'AREA

VISTA la L. R. 23.05.2008 n. 6 "Legge - quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 13 del 15.12.2008;

RITENUTO che il presente provvedimento rientri nelle attribuzioni del Direttore di Area Amministrativa ai sensi dell'art. 24, punto 2 dello Statuto consortile;

VISTA la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 33 del 17.06.2009, divenuta esecutiva con provvedimento dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura Prot. n. 13.360/VII.7.5 del 1.07.2009, con la quale sono state conferite le funzioni di Direttore d'Area Amministrativa al Dr. Peppino Oggiano;

Premesso che:

- Con contratto d'appalto del 20.6.2006, Rep. n. 48166 - Fasc. 23803 il Consorzio affidava all'impresa Gestim S.r.l. con sede in Pattada, via Vittorio Emanuele n. 108, i lavori per il "Recupero delle acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua";
- l'impresa Gestim S.r.l. con domanda e dichiarazione multipla di partecipazione alla gara aveva espressamente chiesto, ex art. 18, comma 3° punto 1, L. 55/90, che intendeva subappaltare parte dei lavori di cui sopra;
- con delibera della deputazione Amministrativa n. 117/2008 il Consorzio, su richiesta dell'appaltatore, dava il proprio assenso, ex art. 116 D. Lgs. n. 163/2006, affinché, con alcune condizioni, il rapporto contrattuale venisse assunto dall'impresa Gestind S.r.l., con sede in Sassari, viale Umberto n. 94,

alla quale la Gestim S.r.l aveva in data 16.6.2008 ceduto il ramo d'azienda inerente alla categoria OG6;

• con determinazione n. 55 del 23.4.2009 il Dirigente dell'Area Tecnico - Agraria prendeva atto della cessione di ramo d'azienda dall'impresa Gestind S.r.l. all'impresa Lombarda Costruzioni S.r.l. con sede in Sassari, via Bellieni n. 28, per l'esecuzione dei lavori in argomento e dava il proprio assenso al riguardo, ex art. 116 del D. Lgs. n. 163/2005;

Vista la nota del 31.10.2011, prot. n. 207, con cui la Lombarda Costruzioni S.r.l. chiedeva al Consorzio l'autorizzazione ad affidare in subappalto all'impresa Idda Giovanni Battista con sede in Sassari, Località Bancali 119, la posa in opera delle tubazioni in ghisa sferoidale DN 500 - 600 - 700, per l'importo di € 274.674,00;

Considerato che l'Ente con nota del 10.11.2011, prot. 3287, chiedeva alla Lombarda Costruzioni S.r.l. la dimostrazione analitica che il prezzo indicato nel contratto di subappalto rientrasse nei limiti stabiliti dall'art. 118, comma 4°, D. Lgs. n. 163/2006;

Vista la nota del 19.12.2011, prot. n. 125, allegata in copia alla presente determinazione, con cui la Lombarda Costruzioni S.r.l., dimostra analiticamente che il prezzo indicato nel contratto de quo rientra nei limiti stabiliti dall'art. 118, comma 4°, D. Lgs. n. 163/2006;

Considerato che l'impresa Idda Giovanni Battista ha prodotto in data 31.10.2011:

1. il certificato Prot. n. CEW/6710/2011/CSS0108 del 28.10.2011 da cui risulta iscritta alla Camera di Commercio di Sassari con codice fiscale e numero di annotazione DDIGNN53L21I452N, ed abilitata all'esecuzione dei lavori oggetto del contratto de quo;
2. il certificato di regolarità contributiva datato 23.9.2011, prot. n. 16128878;
3. attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici che si svolgono sul territorio della Regione Sardegna;

Considerato che la Corte Costituzionale con Sentenza n. 328 del 7.12.2011 ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 2 della L. R. n. 14/2002 "Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale" della Regione Sardegna;

Considerato che per quanto esposto al punto precedente non può più essere considerata valida la documentazione di cui a punto 3, prodotta dall'impresa Idda Giovanni Battista, e che pertanto ex art. 1, comma 2, del DPR n. 34/2000, con la sola certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio non può essere corrisposta una somma di importo superiore a € 150.000,00;

Considerato che l'importo complessivo dei subappalti sinora autorizzati non supera il 30% dell'importo di aggiudicazione dei lavori in oggetto;

DETERMINA

1. di prendere atto, per le ragioni esposte in narrativa, della regolarità del contratto di subappalto stipulato dall'impresa Lombarda Costruzioni S.r.l. con sede in Sassari, via Bellieni n. 28, con l'impresa Idda Giovanni Battista, con sede in Sassari, Località Bancali 119, in data 31.10.2011 per l'assegnazione a quest'ultima della posa in opera delle tubazioni in ghisa sferoidale DN 500 - 600 - 700, riguardante i lavori di "Recupero delle acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua", ma che per le ragioni esposte in narrativa, all'attualità, non può essere autorizzato da questo Ente per una somma superiore a € 150.000,00, limite derivante dalla sola iscrizione alla camera di commercio;
2. di riservarsi la possibilità di estendere tale autorizzazione alla pubblicazione o emissione di pareri superiori circa la prevalenza, in tale fattispecie, della data di presentazione di richiesta;
3. d'inviare la presente determinazione all'Area Amministrativa per gli adempimenti competenza.



Copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore d'Area Amministrativa
(Dr. Peppino Oggiano)

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'albo del Consorzio dal
al 07 GEN. 2012

Il Direttore d'Area Amministrativa
(Dr. Peppino Oggiano)

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato Regionale per l'Agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.

3 DIC. 2011